

Le professioni come veicoli europei di innovazione delle culture e delle prassi

di *Paolo Martinelli**

1. Diamo nomi alla crisi, misurando modelli e risorse

Nei tanti discorsi che quotidianamente dobbiamo ascoltare sulla crisi, manca di solito qualsiasi tentativo di dare a ciò che sta avvenendo un senso collettivo: *crisi*, d'accordo, ma in che *senso*? Se crisi è una parola che evoca (piaccia o no) scelte e trasformazioni, qual è l'origine, qual è la direzione di questa crisi, di quali trasformazioni stiamo (implicitamente) parlando? Da dove ci viene, e dove dobbiamo andare per superarla?

Nella maggior parte dei discorsi la domanda non viene neppure posta. Dagli economisti (dalla maggioranza) arriva una curiosa risposta che ci inchioda alla *stabilità*, come se il problema della crisi fosse che abbiamo l'ardire di volerne uscire, anziché rimanervi prigionieri. Forse ne capisco poco, ma a me pare di gran lunga più interessante la risposta che arriva invece dal mondo dei giuristi; perché la cultura giuridica oggi si sta esplicitamente rinnovando, e ci porta almeno due forti messaggi di cambiamento delle nostre culture e delle nostre prassi.

Si tratta di due messaggi complementari: il primo (più importante) riguarda il cardine stesso del fenomeno giuridico, che si sta spostando dagli Stati nazionali (sinora radici e matrici *del diritto*) ai soggetti che sono titolari, in Europa e nel mondo, di diritti fondamentali, dei quali nessun apparato di Stato può violare l'*effettività* (si va dal *diritto* ai *diritti*); il secondo riguarda il rapporto tra pubblico e privato, perché l'intervento di ogni Stato nazionale si viene spostando, in Europa, dalla logica arbitraria della piena *sovranità* all'alveo più ridotto della *sussidiarietà*.

* Già presidente della Sezione famiglia del Tribunale di Genova.

Nella cultura giuridica, dunque, questa crisi ha un nome e un senso. È una crisi dello Stato nazionale, e di tutto ciò che pone lo Stato nazionale come pilastro portante; ed è una crisi che si gioca sulla capacità della *società civile* di riassumere e sviluppare, anche in modo indipendente dal sostegno dello Stato, funzioni che aumentino l'effettività dei diritti proclamati.

In questo fascicolo della Rivista ci occupiamo non del primo versante¹, ma del secondo, per di più in un'ottica ritagliata e mirata sulle professioni di aiuto, che possiamo a buon diritto considerare parte (appunto) della società civile e non dell'apparato statale; ma questa premessa, troppo sintetica sino a essere ellittica, mi è parsa indispensabile per rendere tutta la complessità e la portata *storica* dei cambiamenti che stiamo vivendo, e di cui nelle pagine seguenti discorreremo. Per avere chiare le dimensioni, per non semplificare e per guardare lungo, per non cadere nella depressione di chi non ha prospettive o negli ottimismo disarmati di chi non è abituato fare i conti con la Storia (quella vera, che dopo decenni di stabilità ha ora ripreso a muoversi).

2. Le professioni di cura dai modelli precettivi alla personalizzazione dei diritti

Di questa profonda crisi storica siamo ormai in grado di cogliere almeno i lineamenti fondamentali, che Stefano Rodotà cerca di riassumere con una frase che io trovo altrettanto incisiva che concisa: “Al posto del welfare inclusivo compare la diversa finalità di porre un argine all'esclusione. Ma così l'astrattezza del soggetto si dissolve nella concretezza dei bisogni di una persona *situata*, impregnata delle difficoltà dell'esistenza, soggettivamente impotente di fronte agli ostacoli che l'organizzazione sociale le mette di fronte”². In altre parole, è in corso una rivoluzione dei fondamenti sui quali abbiamo per decenni accumulato libri e strategie: la limitatezza delle risorse ci impone la rinuncia al sogno di Stati capaci di garantire a tutti una condizione di inclusione sociale, e ci costringe ad arretrare su una frontiera individuale.

Ciò significa che, mentre si indeboliscono tutti i meccanismi generali di ampliamento dei diritti, vengono però apprestate linee di difesa individuali, che si attivano (o dovrebbero essere attivate) nel momento in cui un singolo viene leso nei suoi diritti fondamentali (con effetti di concreta *esclusione*). La perdita dei sogni generali è, dunque, compensata con una chiamata alle armi

1. Al quale la rivista *Minorigiustizia* ha dedicato attenzione in più occasioni: basti ricordare qui i fascicoli n. 3/2000 (*I diritti umani non riconosciuti dal processo minorile*), 1/2008 (*Un giudice “nuovo” per la famiglia, la persona e i minori come appuntamento con l'Europa*) e 2/2008 (*I diritti nella famiglia e nei procedimenti secondo i “grandi” principi europei*).

2. S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 161. Con espressione sintetica e felice, questa nuova centralità della *condizione materiale delle persone* viene indicata, *ibid.* p. 46, come nucleo di una “deformalizzazione della dimensione politico-istituzionale”.

sul fronte dell'effettività concreta dei diritti del singolo, affidata agli operatori che concretamente si trovano davanti il singolo nel momento della sua esclusione dal godimento di un diritto.

Arretramento sul fronte del sogno, mobilitazione sul fronte dell'effettività: questa la crisi che stiamo vivendo, con frustrazione (dei sognatori) o con nuovo slancio (dei disincantati che preferiscono reagire con i fatti). Dappertutto nelle istituzioni e nella società; ed anche in tutti gli operatori che si occupano di cura.

Nell'attuale momento storico, questa è la base dell'evoluzione di tutti i *sistemi di cura* in un panorama che (in Italia più che altrove) è ancora stretto tra il dissolvimento delle risorse e il rinnovamento dei metodi, "tra opportunità e criticità", come ha scritto su queste pagine Maria Teresa Pedrocco Biancardi³.

Delle *criticità* (un vero e proprio fallimento del modello di welfare generalizzato) non passa giorno che non venga evidenziato qualche aspetto, ed anche in questo fascicolo se ne troveranno indicazioni e analisi. Proviamo dunque a spostare l'attenzione sui tanti segnali di una comune scommessa *sulle persone* e sulle nuove capacità di trasformazione che, spontaneamente e per effetto combinato di prassi e riflessioni, le varie *professioni di cura* stanno facendo germogliare. Ognuna secondo approcci e metodi apparentemente indipendenti, che tuttavia si rispecchiano e si intrecciano nel cercare nuove risposte a nuove domande.

Così, sotto i nostri occhi, credo stia nascendo una nuova *cultura della cura*⁴; fatta di movimenti convergenti, di innovazione culturale e di trasformazioni delle organizzazioni, che ben potremmo raggruppare come percorsi concreti di *sussidiarietà*⁵: intesa però non come regola sulle competenze (sussidiarietà c.d. *verticale*⁶) bensì come cooperazione sociale attorno ai *fini*, pro-

3. "Tra opportunità e criticità" sono parole che traggio dal titolo del bell'*Editoriale* di Maria Teresa Pedrocco Biancardi nel fascicolo n. 1/2012 di *Minorigiustizia*, interamente dedicato ai sistemi di cura e intitolato *La consapevolezza del trauma per curare, recuperare e guarire i danni psicologici e sociali dei bambini e delle famiglie*.

4. Prendo in prestito, per essere più preciso, le indicazioni di M. Tomè ("I servizi 2.0: i servizi sociali e la (ri)costruzione dei legami", in *questo stesso fascicolo*, pp. 36-44) che precisa questo percorso di ricostruzione del legame sociale come fatto di spostamenti della *cura* dal *soggetto* alla *relazione*.

5. Questo vocabolo, relativamente nuovo per i giuristi, ha perso negli ultimi anni il senso che lo accompagnava alla fine del secolo scorso (sebbene ormai compaia nell'ultimo comma dell'art. 118, della nostra Costituzione). È interessante, per esempio, rileggere oggi il resoconto (J. Luther, "Il principio di sussidiarietà: un «principio speranza» per il diritto costituzionale comune europeo?", *Foro it.*, 1996, V, 184) del seminario organizzato sul tema dall'università di Tubinga alla fine del luglio 1995, nel quale il principio di sussidiarietà veniva ricondotto dall'Autore (che auspicava allora l'inserimento, poi avvenuto, nella seconda parte della Costituzione) a "una rilettura dell'art. 2 Costituzione nel senso di una garanzia dell'autonomia delle formazioni sociali e di una graduazione dei doveri di solidarietà, corollario naturale di personalismo e pluralismo come principi del compromesso costituzionale".

6. Nel senso esaminato per esempio da F. Pizzetti, "Le competenze dell'Unione e il principio di sussidiarietà", in F. Bassanini, G. Tiberi, *La Costituzione europea*, il Mulino, Bologna 2004, pp. 81-101.

cesso collettivo che in ogni Paese dell'Unione europea contribuisce a definire, negli ambiti nazionali, il proprio standard di tutela dei diritti umani⁷ (sussidiarietà c.d. *orizzontale*, assai meno studiata della prima).

Cercheremo dunque di considerare le culture professionali (intese come insieme delle elaborazioni e delle prassi, delle trasformazioni organizzative e delle *best practices*) come soggetti che operano come *fonti* (*dei diritti*, prima che *del diritto*), perché contribuiscono alla concreta definizione dell'*argine all'esclusione* (adotto l'espressione di Rodotà) che ogni persona in carne ed ossa (ogni persona *situata*) incontra o non incontra, nell'intreccio tra la sua vicenda personale e le concrete reazioni dell'*organizzazione sociale*.

Guardiamo, insomma, non alla perdita dei nostri vecchi sogni, ma agli impegni che tutti abbiamo davanti sul fronte della concretezza; perché solo tra qualche anno si potrà davvero vedere, con uno sguardo di assieme, se questo passaggio dai sogni all'effettività potrà essere considerato, nel percorso della storia della civiltà occidentale, un passo indietro o un passo avanti. Questo è, comunque, il passo che ci tocca; ognuno pensi ciò che vuole, ma il passo che la storia ci ha preparato cerchiamo, intanto, di *farlo*.

3. Le professioni dalla cura del soggetto alla cura delle relazioni

Parlare delle professioni⁸ come se potessimo considerarle, tutte insieme, come un soggetto unitario è, naturalmente, un'astrazione; io la utilizzo come astrazione utile dal punto di vista retorico, ma non posso nascondere un nodo che differenzia profondamente le varie professioni, e merita ogni approfondimento: mi riferisco al rapporto che esiste, in ogni professione, tra il *sapere* di cui essa è deposito culturale, e gli assetti organizzativi e operativi che, professione per professione, veicolano le prestazioni del singolo professionista e ne determinano responsabilità e corrispettivi.

Detto questo (sul punto tornerò), credo ugualmente che sia giustificato tracciare un discorso unico sulle professioni di cura, fondato sulle vicinanze dei

7. Su questo cfr. J.H.H. Weiler, *La Costituzione dell'Europa*, il Mulino, Bologna 2003, pp. 196-217, ma anche (per la discussione sui *fini* dell'Unione) pp. 475-510; in particolare Weiler parla di ciascun ordinamento giuridico nazionale come "laboratorio organico e vivente della tutela dei diritti umani".

8. Il sociologo Eliot Freidson (*Professionalismo*, Dedalo, Bari 2002) pone al centro del concetto la "superiorità assiologica del lavoro ben fatto sul guadagno, la presenza non solo di conoscenze formali ma anche di competenze *tacite*" (pp. 6-7 e, più ampiamente, 165 sgg.) e l'indipendenza non solo tecnica ma anche etica (p. 198); contrappone quindi alle logiche del mercato e della burocrazia la "terza logica" delle *specializzazioni discrezionali* fondate su "concetti e teorie astratte" (specialmente p. 225 sgg.) che possano essere avvalorate "entro un particolare contesto storico e sociale" (p. 227).

saperi e dei *saper fare*⁹ che le compongono, soprattutto perché negli ultimi decenni noi vediamo *cambiato* l'approccio di tutti gli specialisti che vi operano; e ciò essenzialmente perché è nel loro *saper fare* che si decide il tasso di *effettività* che accompagna in concreto i diritti delle persone. Cercherò, però, di dedicare attenzione anche agli aspetti organizzativi, e alle differenti dinamiche che promuovono, sviluppano e frenano l'innovazione culturale nelle varie professioni.

Mi sembra significativo, dunque, iniziare il discorso dalla professione che (tra quelle che qui consideriamo) non ha al suo interno gerarchie o vincoli organizzativi: gli avvocati.

È un fatto che, pochi anni dopo il 1989 (anno della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo), è in questa professione (pur notoriamente segnata dall'individualismo che la connota) che sono sorte associazioni di avvocati che esprimevano l'esigenza di una cultura professionale specializzata in diritto di famiglia¹⁰, ben prima che nel 2010 venissero alla luce le Linee guida "per una giustizia a misura di bambino"¹¹. Da allora queste associazioni sono state la sede di una formazione professionale specializzata che, negli anni, ha trovato sempre maggiore spazio.

Anche se interessante, non voglio qui discutere il tema generale della specializzazione degli avvocati; quello che mi preme cogliere è che il riconoscimento di aspetti forti di specializzazione degli avvocati che si occupano di questioni familiari¹² ha preceduto persino la Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, e non si è limitata a trattare problemi di rappresentanza e assistenza legale¹³, ma ha presto investito l'esame di nodi complessi, come quello dei diritti del minore e dei nodi deontologici connessi¹⁴, nel difficile equilibrio del ruolo di difesa tra la persona del cliente e il sistema delle sue relazioni personali.

9. Per "saper fare" credo che tutti intendiamo il rapporto tra l'attività del professionista e il risultato che il cliente persegue, e che lo spinge a ricercare l'intervento di una figura professionale. Ciò sebbene tutti i professionisti insistano nel delimitare la propria obbligazione non al risultato, ma alla correttezza dei "mezzi", come se non fosse nei risultati che giace la fonte del prestigio e dei ruoli professionali.

10. Se non erro, sia l'Associazione italiana avvocati di famiglia, AIAF, sia le Camere minorili hanno avuto la loro fondazione nel 1993; dopo il 2000 si sono poi formate altre significative associazioni specializzate. Tanto per contestualizzare, questa Rivista ha visto la luce nel 1990 e l'attuale denominazione dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia risale al Congresso di Alghero del 1997.

11. In *questa Rivista*, 2011, 2, pp. 168-187, presentazione e traduzione di Alice Margaria.

12. Vedi sul punto, L. Hoesch, "L'avvocato specializzato in questioni familiari cosa deve saper fare in più?", in *questo stesso fascicolo*, pp. 66-70.

13. Aspetti sui quali vedi L. Seveso, "Il percorso giudiziario: evitare la vittimizzazione e promuovere la cura", in *questa Rivista*, 2012, 1, pp. 360-364.

14. Il fascicolo n. 1/2003 della Rivista dell'AIAF, per esempio, era stato dedicato al tema "I diritti del minore nelle Convenzioni internazionali e nella legislazione italiana"; e il bel libro curato da Grazia Cesaro, *La tutela dell'interesse del minore: deontologie a confronto*, FrancoAngeli, Milano, è del 2007.

Non si è trattato, insomma, di una specializzazione nata dalla ricerca di nuove fasce di clientela, o da una spinta a compiacere il proprio cliente, ma piuttosto di un'esigenza di *fare bene* il proprio lavoro a fronte di clienti che erano portatori di affetti e relazioni personali; una specializzazione, dunque, che affonda le radici nella dimensione etica della professione legale. Per di più ricordiamo, per chi non ha seguito i contrasti che hanno segnato spinte e contropunte verso e contro l'introduzione di forme di riconoscimento legale delle specializzazioni degli avvocati, che quella sulla materia di famiglia è stata una delle prime a emergere e a crescere con forza, quando ancora non ve ne era alcun fondamento nell'ordinamento professionale, e vi erano anzi generalizzate resistenze della categoria a specializzazioni ufficiali, che contengano indicazioni di competenza professionale specifica nel rapporto tra gli avvocati e i loro clienti.

Si direbbe, insomma, che l'assenza di vincoli organizzativi abbia giocato per gli avvocati come elemento *favorente*, anzitutto per l'aggregarsi di nuclei di specializzazione professionale, e in secondo luogo per un'evoluzione qualitativa del ruolo del difensore nelle questioni familiari.

Analogo percorso emerge dal presente dei servizi socio-sanitari (Mauro Tomè lo sintetizza felicemente con le parole "dal *soggetto alle relazioni*"¹⁵).

Forse le differenze di statuto professionale delle varie figure che operano nei servizi hanno dato prevalenza, con qualche asimmetria, a modalità e percorsi di evoluzione non coincidenti: per le professioni *psi* (psichiatri, psicologi, educatori) le novità si sono espresse soprattutto con nuovi spunti teorici di riflessione, per la professione degli assistenti sociali le novità si collocano soprattutto nelle sperimentazioni che (in modo solo apparentemente casuale) sono nate in varie zone del territorio¹⁶. Ma l'intreccio e la direzione di tutte le proposte più innovative sono univoci, nel senso che sempre più riflessioni e sperimentazioni spingono ad affrontare i *bisogni individuali* dell'utente chiedendosi anzitutto "come questi si inseriscono nel contesto familiare, comunitario, ecc., e riflettendo bene prima di recidere definitivamente relazioni e legami – come spesso capitava nel recente passato – nella presunzione di fare del bene al soggetto in carico"¹⁷; anche il sistema dei servizi sociali, dunque,

15. Mi riferisco ancora a M. Tomè, *I servizi 2.0*, cit.

16. Solo per limitare i riferimenti a *questa Rivista*, voglio ricordare almeno M. Dellavalle, J. Long, "La cooperazione fra servizio sociale e giudici in un processo giusto", in *Minori-giustizia*, 2009, 2, pp. 176-191; S. Galli, "Dalla considerazione dell'interesse del minore, nelle prassi dei servizi e nelle indagini sociali, alla costruzione di uno spazio di lavoro con i cattivi genitori", *ibidem*, 2011, 3, pp. 219-224; U. Telfner, "Gli operatori tra più fuochi, come giocare il proprio ruolo al meglio", *ibidem*, 2011, 4, pp. 156-171; D. Indirli, "La rete indispensabile: tra istituzioni, tra servizi, tra pubblico e privato", *ibidem*, 2012, 1, pp. 73-81; D. Ghezzi, "La valutazione della ricuperabilità genitoriale: una via per la cura dei genitori maltrattanti", *ibidem*, 2012, 1, pp. 129-140. A. Talarico, L. Orlandini, "Si può curare anche in casa?", *ibidem*, 2012, 1, pp. 220-234.

17. Sono ancora parole di Mauro Tomè, *I servizi 2.0*, cit., p. 42).

è stato progressivamente spostato, per effetto non della pressione sprigionata dall'interno delle organizzazioni, ma del rapporto concreto con le persone (insomma dalla ricerca del *fare bene* il proprio lavoro) verso una crescente attenzione al *sistema di relazioni* che l'infinita molteplicità delle situazioni propone a ogni intervento istituzionale.

E questo è quanto è avvenuto persino all'interno di una cultura che non è scontato valutare in termini di *professionalità*: quella dell'istituzione giudiziaria, degli uffici che, in modo più o meno specializzato (*più* per i tribunali per i minorenni, *meno* per i tribunali ordinari¹⁸), hanno la funzione di definire gli interventi di ingerenza dello Stato nazionale sulle relazioni personali.

Ho dedicato a questo argomento, da poco¹⁹, uno scritto al quale vorrei richiamarmi per non ripetermi²⁰; quello che voglio sottolineare, in questo discorso che riguarda anzitutto il ruolo delle culture professionali, è che le spinte verso una specializzazione fatta non di facciata ma di sostanza sono venute *tutte* dall'interno delle professioni, delle loro prassi e dei loro valori, insomma da movimenti di lenta *autoriforma*, senza che il tema (non semplice, ma ineludibile) dei modi in cui si esercitano le varie forme di *ingerenza* dell'autorità pubblica nei rapporti personali e familiari abbia trovato sinora una vera evidenza nei lavori parlamentari.

Come ultimo esempio di questa evoluzione delle culture professionali, non sorretta né governata da assunzioni di responsabilità nel circuito legislativo, mi sembra corretto ricordare qui anche il travaglio della mediazione familiare²¹, strumento nuovo rispetto al quale le aggregazioni tradizionali delle categorie professionali hanno purtroppo agito più da freno che da propulsore. Anch'esso, però, ci viene dall'Europa e si muove su un terreno di sussidiarietà e di effettività.

18. È in ambito propriamente minorile, infatti, che è nata in Italia una cultura specializzata dei giudici sul giusto processo minorile; *questa Rivista* ha dedicato al tema, oltre innumerevoli contributi singoli, il fascicolo n. 1/2008 (intitolato "Un giudice nuovo per la famiglia, la persona e i minori come appuntamento con l'Europa") del quale vorrei richiamare M.L. De Luca, "La terzietà del giudice minorile", p. 74 sgg.; M.G. Ruo, "I procedimenti civili minorili: ovvero alla ricerca della riforma perduta", p. 91 sgg., spec. 123; L. Laera, "La formazione del giudice minorile", p. 211 sgg.; G. Servetti, "Quale giudice nel nostro futuro?", p. 232 sgg.

19. P. Martinelli, "Come la crisi cambia la giurisdizione: il giudice e le relazioni", *Minori-giustizia*, 2013, 4, pp. 117 sgg.

20. Per il versante del tribunale ordinario, meno esplorato, voglio però ricordare alcuni scritti comparsi tutti sul fascicolo n. 1/2010 di *questa Rivista*: E. Buccoliero, "Il giudice come agente di cambiamento", p. 295 sgg.; C. Curatolo, "L'udienza presidenziale, ovvero il paradigma dell'udienza presidenziale", p. 305 sgg.; P. Martinelli, "Lettera (dal futuro) di un ex-presidente di sezione famiglia", p. 320 sgg.

21. Sulla quale vedi F. Occhiogrosso, "La mediazione nella giustizia minorile", in *Minori-giustizia*, 2008, 1, p. 161; C. Scivoletto, "Riparazione e cura nella mediazione penale minorile", *ibidem*, 2012, n. 1, p. 377; L. Ghiotti, "Le parole dei figli di coppie divise, i gruppi di parola come esperienza sinergica alla mediazione familiare", *ibidem*, 2012, 1, p. 422; I. Bernardini, "La mediazione familiare: una risorsa del sociale, tra affetti e diritti, *infra*, pp. 128-135.

4. Sussidiarietà ed effettività: le culture professionali in una prospettiva europea

Se ho preferito, in questo scritto, richiamare anzitutto contributi comparati sui fascicoli di questa Rivista è perché essa stessa rappresenta anzitutto una voce *delle professioni*: di tante professioni diverse, tuttavia convergenti attorno ad obiettivi concreti, che si raggiungono (o ci sfuggono) nella quotidianità del lavoro. In questo senso, la dimensione dell'*effettività* si può dire che abbia costituito, da sempre, una delle ragioni fondanti di *Minorigiustizia*; e questo spiega anche perché, tra le riviste giuridiche non specializzate su problemi di diritto internazionale, questa sia stata negli ultimi anni una delle voci più attente alle novità che ci sono venute (e continuamente ci vengono) dall'Europa.

È attraverso le persone dei professionisti che, infatti, transita in concreto la possibilità che interventi istituzionali inadeguati si traducano in veri *maltrattamenti istituzionali*; e questo non vale solo per i servizi sociali, che ne hanno forse solo una più diretta consapevolezza. In un commento di un direttore di servizio sociale²² trovo infatti parole che scolpiscono questa consapevolezza:

una delle responsabilità proprie dei professionisti" è quella "di riuscire a rivisitare le prassi e le metodologie sin qui adottate e perseguite; se le stesse non si rivelano più funzionali (...) occorre promuovere nuove opportunità di dialogo e di relazione con i cittadini, opportunità che permettano l'instaurarsi di rapporti di fiducia e che evitino l'insorgere di atteggiamenti di reciproca squalifica e disistima, condizioni assolutamente deleterie per tutti. Il costruire solide alleanze con i cittadini e con i diversi soggetti pubblici e privati che abitano il nostro territorio è una finalità indicata come obbligatoria dalla legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000. Dedicare tempo ed energie per definire queste alleanze e questo piano di lavoro condiviso è particolarmente necessario proprio in questo periodo: non sono poche le esperienze che sono già in atto e che stanno nascendo sul territorio nazionale.

Questo nostro faticoso cammino verso l'Europa come nuovo soggetto politico attraverserà alcuni decenni, e coinvolgerà molti attori sociali, ben al di là delle vicende strettamente istituzionali. E a me pare che già i primi anni di questo secolo ci abbiano presentato, come attori sociali nuovi che ancora non

22. Anna Abburrà, direttore del servizio sociale del distretto di Bra, ha significativamente intitolato il suo commento, che in parte riproduco, "S.o.s. da un servizio sociale territoriale: alla ricerca di nuove idee e di un po' di coraggio!" (*Minorigiustizia*, 2013, 2, pp. 393-395). In questa direzione di lavoro vorrei ricordare (dal fascicolo n. 1/2012 di *questa Rivista*, intitolato appunto "La consapevolezza del trauma per curare, recuperare e guarire i danni psicologici e sociali dei bambini e delle famiglie"), oltre agli scritti già citati, almeno anche M. Giordano, "La funzione di regia per la cura sociale", p. 82 sgg.; A. Talevi, "Il lavoro d'équipe: tra disponibilità e allenamento al confronto", p. 90 sgg.; A. Castelbarco, I. Pomelli, R. Marinello, "Il bambino ostaggio nel conflitto genitoriale, una forma di maltrattamento relazionale e i dispositivi di intervento", p. 154 sgg.

sanno di esserlo, proprio le professioni di aiuto, che si stanno trasformando all'interno degli involucri organizzativi che le strutturano. Perché proprio l'indipendenza delle culture professionali dalle strutture organizzative sarà decisiva per fondare nuove alleanze e nuove dinamiche, come leggiamo (ancora) nelle parole che Eliot Freidson trae dal contesto americano²³, ma che descrivono, a mio avviso, anche l'attuale panorama europeo sul ruolo civile delle professioni e dei professionisti.

Mentre le istituzioni politiche fanno a gara a nascondere i nodi veri di questo passaggio storico, celando le disuguaglianze e le disumanità dietro impersonali esigenze di bilancio, sono le professioni di cura a ricevere, in prima linea, l'impatto con il disagio. Il progetto europeo, ora stanco e demoralizzato, ha bisogno di soggetti che gli restituiscano slancio, passione e competenza; tutte le professioni (e nel nostro campo le professioni di aiuto) possono essere della partita, perché hanno dentro di sé il contenuto dei problemi veri ma anche i tentativi di nuove risposte. Purché non si lascino inchiodare dai ritardi e dalle inerzie degli Stati nazionali e dalle loro sonnolente legislazioni.

23. "Il cuore del problema del professionalismo è come alimentare e controllare professioni che presentano un patrimonio conoscitivo complesso ed altamente specialistico, alcune delle quali ci forniscono servizi personali di fondamentale importanza, altre una conoscenza funzionale senza cui sarebbe impensabile gran parte del nostro standard di vita, altre ancora una diffusione di sapere senza il quale saremmo culturalmente poveri. La critica riesce a indebolire la credibilità dell'ideologia professionale, e questo ha reso le istituzioni che sostengono le professioni più vulnerabili al mercato e alle forze burocratiche, meno capaci di resistere alle pressioni finalizzate alla massimizzazione del profitto e alla minimizzazione della discrezionalità. Ma queste istituzioni ancora resistono e i professionisti conservano intatta la loro posizione prestigiosa, sebbene in qualche misura modificata. Ciò che è stato seriamente minacciato è quello che ritengo l'elemento più importante – l'ideologia che rivendica il diritto, persino l'obbligo dei professionisti, di essere indipendenti da quanti conferiscono loro l'autorità giuridica e garantiscono un guadagno" (E. Freidson, *op. cit.*, p. 316).